

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Oggi 30 settembre 2020, in modalità telematica

Tra

La Società Preca Brummel S.p.A (di seguito anche solo *la Società*) sede legale in Carnago (VA), via Galliano 21, P.IVA IT02482280126 in persona della D.ssa Federica Vismara, in qualità di Responsabile Risorse Umane.

e

La FILCAMS CGIL in persona del Sig. Joice Moscatello/ Sergio Aliprandi

La FISASCAT CISL in persona della Sig.ra Elena Vanelli

La UILTUCS UIL in persona del Sig. Emilio Fagnoli

Premesso che

- La Società svolge attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento per bambini e che attualmente occupa complessivamente 248 addetti, 160 dei quali impiegati e distribuiti nella specifica attività impiegatizia di sede e di vendita nei negozi della catena, con inquadramento nel settore terziario (CSC 70202), per il cui dettaglio, in termini di distribuzione territoriale, si rimanda al documento allegato al presente verbale;
- La Società, in diretta conseguenza dei provvedimenti amministrativi e normativi (di livello regionale e/o nazionale) adottati nel corso degli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, si è trovata inizialmente costretta a sospendere la propria attività di vendita diretta al pubblico oltre che, per effetto di detta sospensione, anche ogni attività indiretta di natura commerciale con impatto anche sul personale impiegato nelle funzioni di supervisione e gestione punti vendita, marketing e visual merchandising e commerciale;
- Con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 maggio 2020, Div. IV.R.0105628, firmato digitalmente, è stato integralmente autorizzato, in favore della scrivente, il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo (13 settimane) dal 1° aprile 2020 al 27 giugno 2020 per le unità produttive e/o punti vendita situati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e di 9 settimane per i punti vendita situati nelle altre Regioni di cui all'allegato alla comunicazione di ricorso alla cassa del 31 marzo 2020;
- L'attività di vendita al dettaglio è progressivamente ripresa, in osservanza delle differenti discipline normative di ordine statale e/o regionale che ne hanno disciplinato il riavvio, con definitiva riapertura dei punti vendita realizzatasi solo in data 18 maggio 2020;

 Aliprandi



- la ripresa della vendita al dettaglio è tuttora contraddistinta da un flusso commerciale, sia in termini di visitatori che di accessi inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e che, per effetto anche di ritardi (attribuibili alle restrizioni, oltre che connesse complicazioni logistiche, che l'emergenza sanitaria mondiale sta provocando) dei nostri fornitori nella consegna della merce ai punti vendita, non è sempre possibile garantire la normale continuità occupazionale.
- In considerazione di quanto esposto la Società ha quindi presentato ulteriori istanze (si richiamano qui espressamente le precedenti informative sindacali ed i correlati verbali di esame congiunto) per l'accesso agli ulteriori periodi di cassa integrazione guadagni in deroga ex decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 oltre che ex decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (successivamente abrogato) e quindi per un totale di ulteriori 9 settimane
- A fronte del persistere delle condizioni di debolezza dei consumi, considerate le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, decreto-legge 104/2020, la Società ha nuovamente avviato, in data 31 agosto 2020, la procedura di informativa sindacale di cui al più volte richiamato art. 22 per l'accesso ad un nuovo periodo di integrazione salariale in deroga.
- In data odierna, dopo espressa richiesta delle Osl di cui in epigrafe, è stato esperito l'esame congiunto con esito positivo

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le parti, in coerenza ed applicazione delle richiamate previsioni normative ed amministrative, confermano quindi di aver dato corso ed esaurito, con esito positivo, l'esame congiunto confermando altresì come la richiesta della Società di ricorrere nuovamente alla CIGD di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 104/2020 (per l'espresso richiamo ivi fatto ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni in legge 27/2020 e successive modificazioni) sia diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e del fatto che l'attività di vendita al dettaglio, seppure ripresa dopo il lockdown, è tuttora contraddistinta da un flusso commerciale, sia in termini di visitatori che di accessi inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. L'intervento della CIGD, previsto e richiesto per un ulteriore periodo massimo di 9 settimane (fatto comunque riserva di richiesta dell'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'art. 1 comma 1 e 2 del decreto legge 104/2020), riguarderà un totale di 160 addetti per i quali è prevista la riduzione dell'orario di lavoro, ovvero la sospensione fino ad un massimo di zero ore settimanali, con intervento

*J.M.P.*

*[Signature]*

*Alfedi*

*[Signature]*

della cassa integrazione guadagni in deroga con decorrenza dal 1 settembre 2020

4. In relazione al trattamento di integrazione salariale in deroga la Società farà richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

La Società, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative oltre che commerciali e produttive, e tenuto conto della specifica professionalità richiesta si impegna a valutare l'adozione di modelli organizzativi di gestione del personale di vendita che consentano la massima e equa rotazione possibile degli addetti di vendita in base a qualifiche fungibili; tale valutazione dovrà specificamente tenere conto anche di ogni eventuale specifica restrizione (i.e. durata giornaliera massima di apertura, capienza massima di clienti per negozio per rispettare le misure minime di distanziamento, flusso di accesso, etc.) che dovesse comunque essere imposta e/o richiesta. La Società si impegna dunque ad assicurare nella massima misura la più ampia prestazione lavorativa e/o rotazione del personale sospeso tenendo però anche in debito conto ogni fattore, anche estraneo al Suo controllo, che possa incidere negativamente sulla stessa e fatti salvi i punti vendita presso i quali l'attività di lavoro risulti sospesa per effetto della chiusura delle attività. A tale proposito la Società si rende disponibile ad un confronto periodico con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo laddovè venissero meno le condizioni per rispettare tale impegno.

5. La Società conferma inoltre che la ripresa delle attività aziendali è stata effettuata in conformità ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed in contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e successivamente integrato in data 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti.
6. La Società si impegna quindi a presentare all'Inps specifica istanza di autorizzazione in modalità telematica, corredata della documentazione espressamente richiesta a tale fine con le decorrenze e secondo le modalità (i.e. addetti coinvolti, durata, etc) già convenute al precedente p.to 3.


Letto, confermato, sottoscritto.  
La Società



La FILCAMS CGIL



La FISASCAT CISL



La UILTUCS UIL

